

COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Prot. n. 3514 del 23 FEB. 2015

Pratica Condono Edilizio n. 215/95 Prot.n. 3377 del 16/02/1995

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 9/2015 (ART. 39 LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N. 724)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/94, introitata al protocollo generale al n. 3377 del 16/02/1995, pratica n. 215/95, in ditta Chisari Alfio (c.f. CHS LFA 46P02 A841Q) nato il 02/09/1946 a Biancavilla ed ivi residente nella via Germania n.23, tendente al conseguimento della concessione edilizia in sanatoria per l'opera, ad uso residenziale, composta da garage a piano seminterrato e da appartamento a piano terra, realizzata in assenza di concessione edilizia, facente parte di fabbricato di maggiore consistenza, sita in Biancavilla via Germania n.23 - 25;
- **Accertato** che l'istante ha titolo per richiedere la sanatoria, ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 47/85, per la sua qualità di comproprietario, congiuntamente alla moglie Bonomo Agata (c.f. BNM GTA 48E61 A841C) nata il 21/05/1948 a Biancavilla, per costruzione realizzata, su terreno pervenuto con atto di compravendita del 15/02/1977 ricevuto dal notaio Michele Guzzardi da Adrano, reg.to il 01/03/1977 al n.3624, giusta nota in doppio pubblicata il 08/03/1977 ai nn. 8222/7168;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sotto forma di autocertificazione, con la quale il proprietario, ha dichiarato: che i lavori di costruzione dello stesso fabbricato hanno avuto inizio nel mese di Aprile 1977; di avere realizzato entro il mese di Novembre 1980 la struttura in c.a. fino al solaio di copertura del terzo piano ed i tamponamenti esterni e interni fino al primo piano; di avere realizzato i tamponamenti e completato le rifiniture del secondo piano entro il mese di Ottobre 1981, nonché il vano scala al quarto piano; altresì di avere realizzato i tamponamenti del terzo piano e vano scala entro il 1/10/1983 e completato nelle rifiniture entro il mese di Febbraio 1985";
- **Viste** le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese sotto forma di autocertificazione, con le quali i proprietari, ciascuno per i propri diritti, hanno dichiarato: " la non sussistenza di carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416/bis, 648/bis e 648/ter del Codice Penale";
- **Vista** la prova esibita dall'interessato relativa all'avvenuta presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale della documentazione necessaria alla catastazione dell'opera in argomento, dalla quale si evince che l'opera in sanatoria, risulta denunciata al N.C.E.U al F. 36 particella 159 subb.7 (piano seminterrato - garage C/6) - 3 (piano terra - civile abitazione A/2);
- **Vista** la documentazione con la quale viene manifestata la volontà di stipulare l'atto unilaterale d'obbligo;
- **Dato atto** che è stata versata, a titolo di oblazione, una somma pari a €. 1.030,84, così come da determinazione del funzionario responsabile prot.n. 8380 del 05/04/2012;
- **Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione e la loro esenzione e/o riduzione in presenza di convenzione o atto d'obbligo unilaterale stipulato, ai sensi dell'art. 34 L.28/02/1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni - degli artt.7-8 della L.28/01/1977 n.10, e dell'art.3 della L.n.68/88, in data 30/09/2013 e registrato a Catania il 14/10/2013 al n. 18074/IT e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Catania in data 15/10/2013 ai nn.



COMUNE DI BIANCAVILLA


Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- 49704/39997, con il quale, fra l'altro, i proprietari dell'opera, oggetto di condono edilizio pratica n.215/95, dichiara che la stessa è adibita a propria prima abitazione e altresì, si obbliga ad applicare prezzi di cessione e di locazione per una durata di anni venticinque a partire dalla data di presentazione della documentazione attestante l'assunzione dell'obbligo;
- **Dato atto** che è stata versata alla tesoreria Comunale una somma pari a €. 4.578,37, per oneri concessori, così come da determina del funzionario responsabile sopra citata;
 - **Vista** la relazione istruttoria dell'Ufficio Sanatoria (Unità Operativa dell'ex U.T.C.) del 12/03/2012: "Parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria alle condizioni di legge, previo parere favorevole dell'ufficiale sanitario";
 - **Visto** il parere - "Favorevole" - reso il 03/02/2015 dal Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica - A.S.P. n.3 di Adrano;
 - **Rilevato** che l'opera completa, ricade all'interno dei Piani di Recupero del P.R.G., è ammissibile al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e che l'abuso ricade nell'ipotesi di cui al punto 2 della tabella allegata alla legge n.47/85;
 - **Rilevato** che l'oblazione di cui sopra è stata determinata considerando l'opera ad uso residenziale, con una superficie complessiva di mq. 176,65 pari a mq. 93,90 di superficie utile abitabile ed al 60% di mq. 137,91 ed un volume complessivo di mc. 748,00 circa;
 - **Visto** il certificato di idoneità statica redatto, il 07/01/2007, dal dott. Ing. G. D'Asero iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 2795;
 - **Vista** l'autorizzazione prot.n. 648 del 09/02/2015 per lavori di scavo per allaccio fognario e scarico in pubblica fognatura (con attestazione sulla regolarità dei lavori eseguiti del 19/02/2015 da parte di personale tecnico comunale);
 - **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia;
 - **Viste** le Dichiarazioni Sostitutive degli Atti di Notorietà rese, sotto forma di autocertificazione dagli interessati, con le quali, ciascuno per i propri diritti, hanno dichiarato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/09/2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia...omissis...), come da ultimo modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2012, n.218";
 - **Vista** la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **Vista** la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **Vista** la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **Visto** l'art. 39 della Legge 24 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **Visto** l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **Visti** gli artt. 1 e 49 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449;

RILASCIA

Ai sensi dell'art.39 legge n.724/94, ai signori **Chisari Alfio** (c.f. CHS LFA 46P02 A841Q) nato il 02/09/1946 a Biancavilla e **Bonomo Agata** (c.f. BNM GTA 48E61 A841C) nata il 21/05/1948 a Biancavilla, coniugi in regime di comunione legale, entrambi residenti in Biancavilla nella via Germania n.23, nella qualità di proprietari, **LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA** per l'opera, ad uso residenziale, composta da garage a piano seminterrato e da appartamento a piano terra, realizzata in assenza di concessione edilizia, facente parte di fabbricato di maggiore consistenza, sita in Biancavilla via Germania n.23 - 25, individuata al N.C.E.U al F. 36 particella 159 subb.7 (piano seminterrato - garage C/6) - 3 (piano terra - civile abitazione A/2), avente una superficie complessiva di mq. 176,65 pari a mq. 93,90 di superficie



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

utile abitabile ed al 60% di mq. 137,91 ed un volume complessivo di mc. 748,00 circa, in conformità alla documentazione prodotta, nonché degli elaborati grafici allegati che costituiscono parte integrante della presente concessione, e con l'osservanza dei regolamenti Comunali di edilizia e di igiene, di tutte le vigenti disposizioni, delle conclusioni ed osservazioni esposte sopra, nonché delle seguenti prescrizioni:

- **Obbligo ad applicare prezzi di cessione e di locazione all'unità immobiliare**, posta a piano seminterrato e a piano terra, destinata a propria prima abitazione, per una durata di anni venticinque a partire dalla data di assunzione dell'obbligo, così come descritto nella convenzione o atto d'obbligo unilaterale stipulato, ai sensi dell'art. 34 L.28/02/1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni - degli artt.7-8 della L.28/01/1977 n.10, e dell'art.3 della L.n.68/88, che qui si intende integralmente riportato;
- **Rinuncia** a qualsiasi indennità da parte del Comune, ai sensi dell'art. 24 della legge 17/08/1942, n. 1150, per il terreno lasciato libero dalla costruzione oggetto della presente concessione edilizia in sanatoria, utilizzato quale sede stradale e/o destinato come tale dagli strumenti urbanistici vigenti;
- Nessuna modifica può essere apportata senza la preventiva autorizzazione, ai sensi della normativa vigente;
- Restano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
- E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento; le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto, con la presente, saranno punite come previsto dalla L.R. 71/78, dalla L.47/85 e dalla L.R. 37/85.-

Biancavilla addì 23 FEB. 2015

Il Responsabile 14 servizio P.O. 5 Area Tecnica
(Dott. Arch. Salvatore Grasso)



Il Responsabile della P.O. 5 Area Tecnica
(Dott. Ing. Placido Mancari)